



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico*

Il contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale

Corso di formazione degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa

***Dott. Pasquale Russolillo
Giudice delegato
Tribunale di Avellino***

Inquadramento sistematico

E' un contratto atipico rientrante nella più ampia categoria dei negozi per la soluzione della crisi di impresa. Non è soggetto ad omologa giudiziale, né è può essere opposto dai creditori non aderenti.

Accordi stragiudiziali puri	Accordi soggetti a sindacato giudiziale eventuale	Accordi soggetti a sindacato giudiziale necessario
Contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale (art. 11 co. 1 lett. a)	Convenzioni di moratoria	Accordi di ristrutturazione ordinari
Accordi che producono gli effetti del piano attestato di risanamento (art. 11 co. 1 lett. b)		Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa



Producono effetti solo fra le parti contraenti



In varia misura estendono i loro effetti ai non aderenti

Costituisce atto conclusivo della procedura di composizione negoziata

- La procedura di composizione negoziata **si considera conclusa** se nel termine di centottanta giorni o in quello maggiore concordato dalle parti e consentito dall'esperto (per non oltre centottanta giorni ulteriori) viene concluso il contratto; le trattative hanno avuto **buon esito**
- Si tratta di una **soluzione privilegiata** dal legislatore: l'art. 18 richiede sia attestata l'impraticabilità delle soluzioni negoziali in caso di accesso al concordato semplificato; l'art. 14 consente in caso di soluzione negoziale il pieno accesso ai **benefici premiali fiscali**
- Con la conclusione del contratto **vengono meno gli effetti protettivi e cautelari** eventualmente ottenuti dall'imprenditore ai sensi degli artt. 6 e 7 (fra cui il divieto di azioni esecutive e cautelari, l'inibitoria all'iscrizione di ipoteche giudiziali, l'inibitoria alla risoluzione dei contratti pendenti rimasti inadempiti)
- Diviene nuovamente **possibile la dichiarazione di fallimento**
- Sono **ripristinati gli obblighi societari** di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 8)

E' un contratto fra privati, non una procedura concorsuale

- Non richiede maggioranze qualificate
- Dà accesso completo alle misure premiali
- Non produce effetti nei confronti di terzi
- **Non protegge da revocatoria gli atti esecutivi e i pagamenti in esecuzione del contratto**
- Non consente la prededuzione dei crediti sorti per effetto del contratto

Contratto ex art. 11 lett. a)



- La convenzione di moratoria produce effetti (sia pur limitati) nei confronti dei non aderenti
- Gli accordi con gli effetti del piano attestato garantiscono esenzione da revocatoria (67 lett. d) l.f.)

Altre soluzioni negoziali



- Richiedono maggioranze qualificate e sono soggette a sindacato giudiziale di omologa
- Producono effetti nei confronti di terzi non aderenti (compreso sia pure in limitata misura l'adr ordinario)
- Garantiscono esenzione da revocatoria e da imputazione per bancarotta (67 lett. e) e 217 bis l.f.)
- Consentono la prededuzione in caso di consecuzione fra procedure

Soluzioni concorsuali



Limiti alla conservazione degli effetti della composizione negoziata (art. 12)

Finanziamenti prededucibili

- La prededuzione non è preservata dal ritorno in bonis dell'impresa
- L'art. 10 richiama l'art. 111 l.f. non pare introdurre una prededuzione ex lege, ma necessariamente «funzionale» all'apertura di una procedura concorsuale

Trasferimento azienda o singoli rami

- Gli effetti del trasferimento con esonero del cessionario dalla solidarietà sono preservati. La solidarietà non si riespande per effetto del ritorno in bonis della cedente
- L'attestatore dovrebbe attestare la continuità biennale dell'azienda in capo al cessionario

Contratti rideterminati per crisi pandemica

- La sorte di questi contratti è indipendente dal contratto ex art. 11 lett. a)
- E' il tribunale a stabilire la durata del provvedimento di riequilibrio «temporaneo», se del caso oggetto del contratto ex art. 11 lett. a) potrà essere la corresponsione dell'indennità stabilita dal giudice

Atti ordinari e straordinari

- Gli atti straordinari e i pagamenti dell'imprenditore compiuti durante le trattative restano esenti da revocatoria, salvo il dissenso iscritto dall'esperto
- Gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative restano esenti da revocatoria

Elementi costitutivi : 1) La causa del contratto

- Il contratto deve individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di probabile crisi o insolvenza
 - **E' possibile un accordo-ponte (soluzione transitoria) prodromico alle soluzioni di cui al comma terzo lett. b) e c)?**
 - **Risposta negativa.** Deve trattarsi di una soluzione idonea a garantire la continuità aziendale per almeno un biennio; è questo l'orizzonte entro il quale il recuperato equilibrio consente di ritenere superata la situazione di probabile crisi o insolvenza; solo a queste condizioni le trattative avranno avuto esito positivo e sarà possibile godere dei benefici premiali di cui all'art. 14; l'imprenditore **non può accedere al concordato semplificato**
- La relazione finale dell'esperto deve contenere il parere circa l'idoneità del contratto a garantire la continuità almeno biennale (Sez. III par. 14.4 del decreto dirigenziale 28/09/2021)
 - **In mancanza della suddetta attestazione le parti possono egualmente stipulare l'accordo?**
 - **Risposta parzialmente positiva.** Il contratto è egualmente meritevole di tutela, ma non rientrerà nella categoria di quelli idonei al risanamento e non produrrà gli effetti che da essi derivano; il negoziato non potrà dirsi positivamente concluso e l'esperto indicherà possibili soluzioni alternative al fallimento, compreso il **concordato semplificato**

Elementi costitutivi : 2) **Le parti del contratto**

- **E' un contratto fra le «parti» e uno o più creditori**

L'imprenditore (anche agricolo e anche sotto soglia)

Uno o più creditori (anteriori)

Uno o più creditori unitamente ad uno o più terzi non creditori

Solo terzi non creditori

L'esperto

Sono parti

Non sono parti

Elementi costitutivi : 3) La forma

- La norma non detta un requisito formale
- Come nel caso degli adr potrebbero essere anche firmati **più accordi di identico contenuto** da parte di ogni creditore aderente o una serie di **dichiarazioni di accettazione dell'unica proposta** espressamente richiamata
- Il contratto produce gli effetti di cui all'art. 14 commi 4 e 5 solo se pubblicato nel registro delle imprese e dunque, ove si intenda la pubblicazione come iscrizione «a domanda» e non mero deposito, dovrebbe essersi la **forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata** (art. 11 co. 5 dpr 581/1995; v. contra, per gli ADR, Trib. Bergamo 13 febbraio 2019)
- **Non occorre la firma dell'esperto** per la validità ed efficacia (diversamente dal caso della lett. c), ma l'esperto firma l'istanza per ottenere la concessione del piano di rateizzazione del debito tributario non iscritto. La sottoscrizione equivale a «prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 602/1973.

Elementi costitutivi : 4) Il contenuto

- Il contenuto è rimesso all'autonomia negoziale e non è predeterminato
- Come si evince dall'art. 160 l.f. è possibile prevedere la «ristrutturazione dei debiti» (rateizzazione, moratoria, remissione anche totale), «la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma» (es. con il ricavato della cessione dell'azienda o mediante accollo da parte di un terzo), la conversione di crediti in partecipazioni in misura anche non proporzionale ai conferimenti o in altri strumenti finanziari non partecipativi
- **Non occorre rispettare la par condicio** né assicurare una minima utilità ad ogni creditore
- E' possibile prevedere *pacta de non petendo in executivis* o limiti ad agire ex art. 15 l.f. o altre **clausole di salvaguardia**, anche rappresentando scenari contrattuali alternativi in caso di parziale insuccesso del contratto
- Il par. 9 della Sezione III del Decreto dirigenziale prevede la possibile nomina di **un Chief Restructuring Officer (CRO)**, un soggetto indipendente che monitori l'esecuzione degli accordi e che non può coincidere con l'esperto

GLI EFFETTI PREMIALI FISCALI

- Il contratto consente l'accesso a tutti i benefici premiali fiscali di cui all'art. 14

Gli interessi maturati sui debiti tributari a decorrere dall'apertura della composizione negoziata e fino alla sua conclusione sono dovuti nella misura del saggio legale (0,01 %). Il beneficio è conservato dalla stipula del contratto e viene meno in caso di fallimento

Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un certo termine sono applicate in misura minima se il termine scade dopo la composizione negoziata (la disposizione si ritiene estesa anche al ravvedimento operoso art. 13 d.lgs. 472/1997). La riduzione è definitiva se la procedura si conclude con il contratto ex art. 11 co. 1 lett. a) e viene meno in caso di fallimento.

Se il contratto viene pubblicato l'imprenditore può presentare istanza per la rateizzazione delle somme dovute ma **non ancora iscritte a ruolo** a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte non versate, IVA, IRAP e relativi accessori. Il piano di rateizzazione è concesso dall'Agenzia delle Entrate per un massimo di 72 rate mensili. Il beneficio si aggiunge a quello ottenibile per i debiti iscritti ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 602/1973. **La sottoscrizione dell'istanza da parte dell'esperto presuppone che l'esperto abbia valutato le concrete prospettive di risanamento ed equivale «prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà»**. Si discute se il termine sia prorogabile alle condizioni previste dall'art. 19. Inoltre il pagamento della prima rata dovrebbe determinare l'estinzione delle procedure esecutive in precedenza avviate e già sospese dalle misure protettive.

GLI EFFETTI PREMIALI FISCALI

- Il contratto consente l'accesso a tutti i benefici premiali fiscali di cui all'art. 14

Se il contratto viene pubblicato il debitore beneficia della non inclusione nella base reddituale imponibile delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti di impresa (beneficio limitato alla parte eccedente le perdite pregresse e di periodo). Lo scopo è evitare che la quota di sopravvenienze eccedente le suddette perdite generi per effetto della sua tassazione ulteriori perdite. Art. 88 co. 4 ter d.P.R. 917/1986

A loro volta, sempre in caso di pubblicazione, i creditori beneficiano ex art. 101 d.P.R. 917/1986 del beneficio della deducibilità dalla base reddituale imponibile di tutte le perdite su crediti determinate dall'accordo indipendentemente dai requisiti di certezza e precisione.

GLI EFFETTI PREMIALI FISCALI - Limiti

- Il contratto di cui all'art. 11 lett. a) non consente all'imprenditore il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nelle forme della **transazione fiscale**
- Conseguisce che in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali all'accordo non è possibile ridurre la sorte capitale e neppure gli accessori (sanzioni ed interessi) precedentemente maturati, ma solo ottenere la rateizzazione dei pagamenti
- L'art. 17 co. 4 lett. a) non precisa se anche **le imprese commerciali o agricole sotto soglia** possano accedere ai benefici premiali, ma un'interpretazione coerente con il diritto costituzionale ed unionale fa propendere per la soluzione positiva. Non è infatti consentito un trattamento fiscale premiale di tipo selettivo (Corte di Giustizia UE sent. 8/9/2011 cause riunite C-78/08 a C-80/08)

L'ATTESTAZIONE DELL'ESPERTO

- La relazione finale dell'esperto deve attestare che il contratto «è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni»
- L'attestazione è **contenuta nella relazione finale** che l'esperto inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e al giudice se sono state concesse misure ex art. 7 (art. 5 co. 8 D.L. 118)
- Determina la **conclusione dell'incarico** con esito positivo delle trattative e fa maturare il diritto dell'esperto alla corresponsione del **compenso finale** ex art. 13

L'ATTESTAZIONE DELL'ESPERTO

- La relazione finale dell'esperto deve attestare che il contratto «è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni»
 - Deve trattarsi di una vera e propria **attestazione e deve riguardare (anche) la sostenibilità del debito dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto (Sez. III par. 14.4 del decreto dirigenziale 28/09/2021)**



L'ATTESTAZIONE DELL'ESPERTO – questioni

Va rinnovata l'analisi di coerenza del piano?

- L'attestazione dell'esperto si basa senza dubbio sui risultati dell'analisi di coerenza e consiste in un giudizio sull'adeguatezza dei flussi finanziari a servizio del debito così come ristrutturato all'esito degli accordi
- L'esperto deve tener conto del venir meno delle misure protettive e delle esenzioni dagli obblighi di ricapitalizzazione e scioglimento della società
- L'esperto deve valutare i rischi (stress test) e l'attuabilità delle c.d. clausole di salvaguardia (scenari alternativi)

E' perseguibile la soluzione in esame in caso di continuità indiretta ?

- L'attestazione ha ad oggetto la continuità aziendale almeno biennale indipendentemente dalla titolarità dell'impresa
- La Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il concetto di continuità ex art. 186 bis l.f. il caso di trasferimento del compendio aziendale integro nei suoi valori intrinseci a terzi (Cass. 29742/2018)
- La legge ed il decreto dirigenziale fa sempre riferimento alla possibilità di cessione dell'azienda quale soluzione praticabile principalmente in caso di insolvenza
- L'attestazione dovrebbe riguardare il piano presentato dal cessionario

Il decreto di fissazione udienza ex art. 7

Corso di formazione degli esperti per la
composizione negoziata della crisi di
impresa

Dott. Pasquale Russolillo
Giudice delegato
Tribunale di Avellino

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

(art. 7 D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021)

Il giudice designato,

letto il ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive depositato in data 26 gennaio 2022 dalla società _____, con sede in _____;

rilevato che la ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso lo stesso giorno dell'iscrizione dell'istanza applicativa delle misure protettive presso il Registro delle Imprese unitamente all'atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto, dott. _____;

rilevato che il ricorrente ha allegato al ricorso la seguente documentazione:

- O Bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- O Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- O Elenco dei creditori individuando i primi dieci per ammontare;
- O Piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- O Dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- O Atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto con il relativo indirizzo pec;

ritenuto che mancando agli atti i documenti obbligatori sopra non contrassegnati il debitore dovrà integrare la produzione entro il termine di giorni cinque;

ritenuto che ad integrazione della superiore produzione occorre altresì acquisire la seguente ulteriore documentazione entro i due giorni anteriori la data dell'udienza:

- Dichiarazione sull'esistenza di azioni esecutive, cautelari e ricorsi di fallimento pendenti nei confronti del ricorrente,
- Visura camerale aggiornata da cui risulti l'annotazione del n. R.G. del presente procedimento,

La documentazione da allegare

L'udienza e la notifica

- Dichiarazione che non risultano pendenti i procedimenti di cui all'art. 23 co. 2 D.L. 118/2021,

- Relazione dell'esperto avente i contenuti indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

dato atto che il presente decreto è reso nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso;

letti gli artt. 6 e 7 del D.L. 118/2021 e gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti e dell'esperto l'udienza del _____, assegnando ai resistenti termine per la costituzione in giudizio fino a tre giorni prima;

Avvisa gli interessati che la suindicata udienza sarà tenuta mediante collegamento da remoto secondo le seguenti modalità:

- la partecipazione sarà consentita ai difensori ed alle parti personalmente, se costituite tramite difensore, esclusivamente mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale,

<https://teams.microsoft.com/l/meetup>

- le parti costituite che intendano utilizzare il superiore collegamento per partecipare all'udienza dovranno depositare telematicamente, almeno tre giorni prima dell'udienza, una nota in cui indicheranno un indirizzo mail ordinario (non PEC) per l'effettuazione del collegamento, nonché un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) al quale poter essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo;

- nel giorno e nell'ora stabiliti gli interessati dovranno semplicemente cliccare sul link allegato al presente provvedimento, ovvero copiare il collegamento ipertestuale (cliccare il tasto destro del mouse sul link e selezionare il comando "copia collegamento ipertestuale" nel menù a tendina) e quindi incollarlo nella barra indirizzi del browser;

- seguendo le istruzioni di seguito allegate si verrà collegati all'aula virtuale;

- il mancato collegamento da remoto delle parti costituite è equivalente alla non comparizione e pertanto potranno essere adottati i conseguenti provvedimenti.

Dispone che:

parte ricorrente provveda a notificare con sollecitudine e comunque entro due giorni il ricorso ed il presente decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'esperto nominato e dei seguenti creditori:

- i primi dieci creditori per ammontare così come indicati in elenco;

- i creditori che abbiano intrapreso azioni esecutive e cautelari, nonché depositato ricorsi per dichiarazione di fallimento;

_____;

Gli oneri dell'esperto

Onera l'esperto di depositare nei tre giorni anteriori all'udienza una relazione, se del caso suddivisa in paragrafi, avente il seguente contenuto:

- esito del test pratico eseguito dall'imprenditore;
- verifica della regolarità e congruenza della situazione contabile;
- valutazione in ordine alla concrete prospettive di risanamento sulla base dell'analisi di coerenza del piano di risanamento, ove già redatto, con la lista di controllo ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura;
- verifica della opportunità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative;
- individuazione delle parti nei cui confronti le misure richieste andranno a produrre i loro effetti e valutazione dell'eventuale opportunità di ridurne i destinatari o i tempi in considerazione di rischi di incidenza sull'andamento delle trattative, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla Sez. III par. 6 del decreto dirigenziale;

Avverte i terzi controinteressati e creditori che il procedimento è volto alla conferma, revoca o modifica delle misure protettive richieste ex art. 6 D.L. 118/2021, nonché all'adozione di provvedimenti cautelari che potranno incidere sui loro diritti.

Avverte il debitore che nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive deve procedere a pena di cancellazione all'iscrizione del numero di ruolo generale del presente procedimento.

Il sindacato del giudice ed il ruolo dell'esperto in caso di richiesta di misure protettive e cautelari

Corso di formazione degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa

*Dott. Pasquale Russolillo
Giudice delegato
Tribunale di Avellino*

Il sindacato sulla tutela protettiva e cautelare

1

- Verificare il rispetto dei presupposti processuali (legittimazione, competenza, tempestività, condizioni impeditive)

2

- Verificare la sussistenza del «*fumus boni iuris*» ovvero la «ragionevole probabilità di perseguire il risanamento»

3

- Verificare la sussistenza del «*periculum in mora*» ovvero il «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative»

Sesto tema: «Estensione del sindacato del giudice: fumus boni iuris»

- Il giudice verifica che l'impresa versi in stato di probabile crisi o insolvenza e che vi siano prospettive di concreto risanamento (art. 2)
- Il giudice estende l'indagine al buon andamento delle trattative e non può accogliere la domanda quando vi si opponga la maggioranza dei creditori
- Il giudice deve accertare che non siano stati compiuti atti in frode

Art. 2 co. 1 richiede «condizioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che rendono **probabile la crisi o l'insolvenza**» nonché «il ragionevole perseguimento del **risanamento dell'impresa**»

Art. 6 co. 9 Direttiva Insolvency «Se risulta evidente che **una parte dei creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative**»

Art. 9 co. 5 «Quando sono state adottate misure protettive o cautelari l'esperto che abbia iscritto il proprio dissenso avverso **un atto pregiudizievole o non coerente con le trattative** o le prospettive di risanamento deve segnalarlo al giudice per l'apertura del procedimento di revoca/abbreviazione durata»

Sesto tema: «Estensione del sindacato del giudice: periculum in mora»

- Il ricorso va respinto quando le misure richieste non siano necessarie o risultino sproporzionate
- Il giudice può concedere misure protettive in tutto o in parte diverse da quelle richieste dall'imprenditore

Art. 7 co. 4 «Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori»

Art. 7 co. 6 «Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti»

Precedenti

Trib Firenze 29.12.2021 ha ritenuto necessario analizzare “la ragionevole probabilità di ottenere il risanamento”, nella specie vagliata attraverso il deposito di un “parere dell’esperto” avente ad oggetto: a) esito delle analisi di cui al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e delle motivate modifiche dallo stesso esperto apportate (nel caso di specie non era stato ancora redatto un piano di risanamento, bensì un previsionale/budget per i successivi tre anni); b) affidabilità e correttezza della situazione contabile aggiornata; c) completezza informativa; d) adeguatezza dell’assetto amministrativo della società sulla base delle informazioni acquisite dall’organo di controllo. Il Tribunale ha valutato inoltre la strumentalità delle misure al buon esito delle trattative potendo esse risultare pregiudicate dalle iniziative esecutive e cautelari e dall’acquisizione di prelazioni non consentite da parte dei creditori.



Precedenti

Trib. Milano 17 gennaio 2022 ha ritenuto necessario analizzare: “la congruità» del ragionamento svolto dall’esperto in ordine alla sussistenza del presupposto della «reversibilità dell’insolvenza»; ha tenuto conto al riguardo dei risultati del test pratico come valutati dall’esperto, ritenendo potersi procrastinare ad un momento successivo l’analisi di coerenza del piano di risanamento; ha valutato la condotta dell’imprenditore ritenendola coerente con il rispetto della par condicio creditorum, non giudicando dunque sfavorevolmente l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti di creditori chirografari (banche); ha valutato sulla scorta del parere dell’esperto la congruità delle misure richieste (sospensione delle azioni esecutive) rispetto alle finalità di risanamento e alla tutela della par condicio; ha valutato positivamente la perseguibilità del risanamento alla luce della non opposizione di sei maggiori creditori su dieci.





FINE

Grazie per l'attenzione